

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/74 DEL CONSIGLIO**  
**del 22 luglio 1974**  
**relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che gli articoli 5 e 6 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, modificato per ultimo dall'accordo firmato a Bruxelles il 20 luglio 1973 prevedono un regime speciale per l'importazione degli oli d'oliva di cui alla sottovoce n. 15.07 A della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Tunisia e trasportati da tale paese direttamente nella Comunità; che l'attuazione di tale regime richiede l'adozione di norme d'applicazione, in particolare per quanto concerne gli oli della sottovoce n. 15.07 A II;

considerando che per gli oli della sottovoce n. 15.07 A II, ed a condizione che la Tunisia riscuota una tassa speciale all'esportazione, il suddetto regime speciale contempla una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi del prelievo applicabile a tali oli, nonché una diminuzione di questo prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale, nei limiti di 5 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che è necessario disporre che, a norma dell'accordo, la tassa speciale all'esportazione venga traslata sul prezzo dell'olio all'atto della sua importazione nella Comunità; che, per garantire la corretta applicazione del regime in parola, è opportuno prendere le misure necessarie perché venga pagata, all'atto dell'importazione dell'olio, la tassa speciale all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Qualora la Tunisia applichi la tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce n. 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, il prelievo applicabile all'im-

portazione di detto olio nella Comunità è quello calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(3)</sup>, diminuito:

- di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi e
- di un importo eguale a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia su codesto olio, nei limiti di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il regime di cui all'articolo 1 si applica a qualsiasi importazione per la quale l'importatore dimostri che la tassa speciale all'esportazione di cui al medesimo articolo è stata traslata sul prezzo all'importazione.

*Articolo 3*

Qualora la Tunisia non applichi la tassa speciale all'esportazione, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dell'olio di cui all'articolo 1 è quello calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 4*

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo, determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce n. 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità.

*Articolo 5*

Il prelievo di cui all'articolo 4 viene fissato dalla Commissione.

*Articolo 6*

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2, vengono stabilite

<sup>(1)</sup> GU n. C 2 del 9. 1. 1974, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

*Articolo 7*

Il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva<sup>(1)</sup>, è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SAUVAGNARGUES

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato il 20 luglio 1973, concernente la modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

<sup>(2)</sup> La data dell'entrata in vigore di questo accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.